

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ DEL PIANO PER IL PARCO

Il Piano per il Parco del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (Piano) ha lo scopo di assicurare la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, culturali e colturali presente nel territorio delle Dolomiti Bellunesi, così come individuato dalla cartografia ufficiale, prodotta dal Ministero dell'Ambiente e trasmessa all'Ente Parco in data 15 maggio 1996.

Il Piano si pone altresì obiettivi di valorizzazione delle risorse del Parco attraverso forme di fruizione culturale, educativa, ricreativa e turistica compatibili con gli obiettivi di tutela prima enunciati e tra loro coerenti.

Il Piano mira infine a creare condizioni idonee alla promozione delle attività economiche compatibili con gli obiettivi primari della tutela delle risorse naturalistiche e ambientali presenti nel Parco e nelle aree contermini. Per tale motivo il Parco, attraverso il Piano, organizza il suo territorio, le infrastrutture e il tessuto urbanistico in maniera che gli Enti territoriali interessati possano sviluppare in sinergia col Parco azioni coordinate di sviluppo, soprattutto nei comparti agro-silvo-zootecnici, dell'artigianato, del commercio e del turismo basati sui prodotti dell'area protetta e sulla qualità del suo ambiente.

Il Piano indica la strada per raggiungere questi obiettivi generali e quelli di settore, meglio individuati nella Relazione allegata a questo documento di norme, che si estrinseca nelle direttive, nelle prescrizioni e nei vincoli ai quali, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della Legge 6 dicembre 1991, n° 394, deve adeguarsi l'attività delle pubbliche Amministrazioni, degli altri Enti e dei privati interessati alla gestione delle risorse comprese nel territorio del Parco.

ART. 2 EFFICACIA E ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL PARCO

Il Piano per il Parco viene aggiornato con scadenza decennale. Con delibera del Consiglio Direttivo, il Piano per il Parco può essere sottoposto a revisione anche prima della sua naturale scadenza, ma comunque non prima di tre anni dalla sua ultima approvazione. Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche di alcune parti del Piano anche a più breve scadenza.

Il Piano si attua attraverso questo documento di norme e attraverso una serie di progetti speciali di attuazione, individuati nel Titolo VI delle presenti norme, e specificazione del Piano in quanto strumenti regolatori di alcune attività necessarie al controllo e al governo dell'area protetta.

Questi progetti, predisposti e approvati dal Consiglio Direttivo dell'Ente in sintonia con le direttive riportate al successivo art. 21, sono attuativi del Piano che li promuove e hanno durata limitata alla sua scadenza.

I progetti speciali non possono incidere sulle zone di riserva integrale, né su elementi sistemici o su componenti ambientali di particolare valore naturalistico, così come definiti nella relazione allegata e al successivo art. 6.

In conformità al comma 7 dell'art. 12 della L. 394/91, il Piano ha valenza paesistica, così come definita ai sensi e per gli effetti della L. 431/85.

Il Piano sostituisce automaticamente le prescrizioni e i vincoli del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione del Veneto e del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Belluno, e le sue prescrizioni sono altresì prevalenti rispetto a qualunque altra norma di Piano di Settore vigente, Regionale e Provinciale.

La pubblicazione del Piano sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto comporta l'automatica variazione dei Piani Regolatori Generali (P.R.G.) dei Comuni il cui territorio sia almeno in parte contenuto nel Parco, in relazione alle prescrizioni e ai vincoli e con particolare riguardo alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

I Comuni interessati adeguano i propri Piani Regolatori Generali entro un anno dalla pubblicazione del Piano; potranno comunque applicarsi le norme dei P.R.G. non incompatibili con le Norme contenute in questo documento.

Fino all'adeguamento agli indirizzi del Piano degli strumenti urbanistici locali, si applicano gli strumenti stessi, pur se nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nel Piano.

Gli interventi e le opere previste dal Piano potranno essere attuati anche in assenza dell'adeguamento degli strumenti urbanistici locali.

Il Piano per il Parco ha anche valenza di piano faunistico, e come tale ad esso si integra la pianificazione provinciale di cui all'art. 10, comma 7°, della L. 11.2.1992, n.157, come specificato nella allegata Relazione di Piano.

Fanno parte integrante del Piano per il Parco i seguenti elaborati:

- la relazione generale, che riporta:

- l'analisi dello stato di fatto del territorio del Parco, con valutazioni circa le dinamiche in atto e quelle prevedibili;
- i criteri metodologici seguiti per la redazione del Piano;
- la sintesi interpretativa, con valutazione dei problemi emersi e con l'individuazione degli obiettivi del Piano;

- le norme di attuazione, articolate per direttive generali e prescrizioni per zone, per componenti, per attività, per progetti ed azioni;

- le cartografie di analisi, di sintesi interpretativa e di progetto, complessivamente in numero di 22, alla scala 1:50.000, con approfondimenti alla scala 1:25.000;

a) CARTOGRAFIA D'ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Tav. n° 1 Emergenze floristiche e vegetazionali

Tav. n° 2 Emergenze faunistiche

Tav. n° 3 Assetto e emergenze geomorfologiche

Tav. n° 4 Segni storici della presenza umana sul territorio

Tav. n° 5 Proprietà fondiaria

Tav. n° 6 Utilizzazioni idriche

Tav. n° 7 Strade e sentieri

Tav. n° 8 Aree di interesse naturalistico e biotopi esterni al Parco

Tav. n° 9 Alpeggi in uso

Tav. n° 10 Usi attuali del suolo

b) CARTOGRAFIA DI SINTESI

Tav. n° 11 Valori floristici e vegetazionali

Tav. n° 12 Valori faunistici

Tav. n° 13 Valori dei beni storici, culturali e ambientali

Tav. n° 14 Valori scenografici e monumenti naturali

Tav. n° 15 Valori geologici, paleontologici e geomorfologici

Tav. n° 16 Sintesi dei valori naturalistici

Tav. n° 17 Sensibilità dei sistemi ecologici e delle loro componenti

Tav. n° 18 Generatori di rischio antropico

c) CARTOGRAFIA DI PROGETTO

Tav. n° 19 Vulnerabilità attuale

Tav. n° 20 Zonizzazione funzionale

Tav. n° 21 Sistema di percorrenza e di appoggio logistico

Tav. n° 22 Sistema delle strutture di informazione e dei percorsi guidati

- gli allegati con gli elenchi delle strade e dei sentieri; degli edifici, delle strutture e dei manufatti funzionali al Parco, riportanti le caratteristiche, gli usi ammessi e gli interventi consigliati; delle opere di captazione idrica; delle ricerche del Parco e con la descrizione dei criteri utilizzati per l'attribuzione dei valori naturalistici.

ALLEGATI:

- allegato A1: appendice alle Norme di attuazione: *Norme per la conservazione degli elementi costruttivi e architettonici dei manufatti e per il loro recupero funzionale e strutturale*;
- allegato A2: appendice alle Norme di attuazione: *Schede normative progettuali per le zone D*;
- allegato A3: schede analitico-progettuali relative alle zone D;
- allegato B: elenco e destinazioni d'uso dei principali fabbricati presenti nel Parco e funzionali alla sua attività;
- allegato C: elenco delle strade, delle piste e dei sentieri, delle loro caratteristiche, delle funzioni ammesse e degli interventi su di essi eseguibili;
- allegato D: schede dei rifugi forestali per la sorveglianza;
- allegato E: criteri per l'attribuzione dei valori naturalistici;
- allegato F: opere di captazione idrica;
- allegato G: le ricerche del Parco.

ART. 4 MONITORAGGIO AMBIENTALE

L'Ente Parco definisce, regola, controlla e valuta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la promozione della conoscenza del Parco e della sua natura e per la gestione del suo territorio.

Il Parco provvede, tra l'altro, a programmare sia il completamento, il perfezionamento e l'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano, sia la raccolta sistematica di informazioni circa gli effetti delle azioni svolte dall'Ente, dai Comuni, dalla Provincia, dall'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali e da quanti hanno titolo ad intervenire entro i confini del Parco.

Nell'esercizio delle proprie competenze, ai sensi dell'art. 13 della L. 394/91, al fine del rilascio del nulla osta, l'Ente Parco può richiedere un apposito studio di impatto ambientale per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'Ente Parco dovrà anche definire le modalità del monitoraggio ambientale, ovvero la cadenza dei rilevamenti e la natura dei dati raccolti. Il Parco provvederà all'attivazione di un Sistema Informativo Territoriale, così come definito al capitolo 6.5 della relazione di Piano. In esso confluiranno anche le informazioni raccolte con le ricerche promosse dal Parco.

TITOLO II DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER ZONE

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

In base agli assetti naturalistici, colturali e paesaggistici del suo territorio, integrati col valore posseduto dai sistemi ecologici in esso contenuti, l'area compresa entro i confini del Parco è stata suddivisa in zone omogenee per caratteri strutturali, così come riportate nelle Tavole 16 e 17 di sintesi interpretativa.

In base agli assetti di struttura ecologica, al valore naturalistico dei sistemi e ai fattori di rischio attualmente su di essi attivi, il territorio del Parco è stato poi sottoposto a zonizzazione funzionale, cioè in zone omogenee ai fini degli interventi di tutela, di valorizzazione e d'uso delle risorse, così come appare nella Tavola 20 allegata a questo documento di norme.

Sono funzionalmente omogenee, per l'art. 12 della L.394/91, le seguenti:

- A - zone di riserva integrale
- B - zone di riserva generale orientata (B1 e B2)
- C - aree di protezione
- D - aree di promozione economica e sociale.

ART. 6 ZONIZZAZIONE STRUTTURALE

Il Piano per il Parco individua nella zonizzazione strutturale l'insieme delle condizioni di natura e d'ambiente che dirigono le scelte circa gli indirizzi di tutela naturalistica e di controllo ambientale, nonché le scelte circa gli usi ammessi e quelli vietati per le risorse del Parco.

Ogni futura revisione del Piano dovrà individuare sul territorio, in base alle componenti ecologiche, al loro valore e alla sensibilità dei sistemi, gli eventuali cambiamenti di struttura ecologica su cui giustificare nuove scelte circa le funzioni attribuite alle diverse zone del Parco.

ART. 7 ZONIZZAZIONE FUNZIONALE

La zonizzazione funzionale individua le aree del Parco entro le quali si deve provvedere a specifici interventi di tutela, di valorizzazione, di mitigazione o di conciliazione, attraverso i quali rendere possibile un insieme di usi del territorio compatibili con gli obiettivi di conservazione imposti dalla L. 394/91.

Allo stato attuale si individuano le seguenti zone omogenee per funzioni, individuate in cartografia:

A. ZONE DI RISERVA INTEGRALE

Le zone di riserva integrale sono prevalentemente reperite tra quelle di valore più elevato e di più spiccata sensibilità, ovvero tra quelle che più si avvicinano alle condizioni di equilibrio naturale.

Tra tutte quelle del Parco, così come prescritto dagli articoli 1 e 12 della L. 394/91, le aree destinate a riserva integrale contengono i sistemi e le componenti di più rilevante pregio biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico, quasi sempre fino ad oggi sottratti all'azione di importanti fattori di degrado e di rischio.

Nelle zone di riserva integrale la tutela sarà passiva, non essendovi previsto alcun intervento, tranne quelli richiesti dal verificarsi di eventi potenzialmente catastrofici.

Oltre alle attività istituzionali del Parco, nelle zone di riserva integrale sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente e con le modalità stabilite dal Regolamento del Parco, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica.

Le zone di riserva integrale sono segnalate sul terreno e l'accesso vi sarà limitato, al di fuori dei sentieri previsti nella cartografia di progetto e classificati come B2, attraverso i più appropriati sistemi di dissuasione.

Nelle zone di riserva integrale non verranno praticate utilizzazioni forestali né si eserciterà il pascolo e lo sfalcio dell'erba.

B. ZONE DI RISERVA GENERALE ORIENTATA

Le zone di riserva generale orientata si collocano prevalentemente nelle parti di territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregressi usi silvo-pastorali ormai da tempo cessati (B1). Solo in taluni casi particolari (B2) nelle riserve generali orientate si hanno sistemi del tutto simili a quelli inseriti nelle riserve integrali, benché in essi si esercitino, con carichi modestissimi, attività di tipo escursionistico od alpinistico.

Nelle riserve di tipo (B1) i sistemi ecologici quasi sempre sono interessati da processi di evoluzione progressiva; di qui l'opportunità di provvedere sia ad interventi mirati ad accelerare

i processi rievolutivi attraverso la rimozione o la mitigazione di fattori che frenino il recupero di condizioni di maggior pregio ecologico e naturalistico, sia, all'opposto, interventi orientati a mantenere gli attuali valori, bloccando le tendenze evolutive in corso qualora esse dovessero condurre ad assetti di minor valore ecologico.

Nelle zone di riserva generale orientata va dunque perseguita, secondo i casi, o la tutela degli attuali valori naturalistici, oppure la valorizzazione o il ripristino naturalistico quando si tratti di sistemi degradati, ma con ottime potenzialità di recupero.

Il regime di riserva generale orientata è compatibile con la fruizione turistica; il flusso dei visitatori sarà il più possibile mantenuto all'esterno delle zone più vulnerabili attraverso la regolamentazione della rete dei sentieri, così come indicato nelle tavole 21 e 22.

A norma dell'art. 12 della L. 394/91, le zone di riserva generale orientata potranno accogliere attività produttive, purché esse non generino sensibili trasformazioni nella struttura del territorio e dei suoi sistemi, tali cioè da determinare incremento della loro vulnerabilità.

Per questo motivo nelle zone di riserva generale orientata le utilizzazioni forestali previste dai vigenti piani di assestamento saranno eseguite coi criteri stabiliti dal Regolamento del Parco e sotto il controllo del personale dell'Ente o, previa convenzione, del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente. Tali criteri porranno particolare attenzione alla tutela degli *habitat* faunistici.

Nelle zone di riserva generale orientata potranno essere mantenute le attuali attività zootecniche. Il pascolo vi potrà esser anche ripristinato qualora risulti che per esso non si attiveranno meccanismi di degrado ecosistemico.

Nei limiti di quanto ammesso alla lettera b, art. 12 della Legge 394/91, sono dunque anche ammessi interventi sulle strutture edilizie a supporto delle attività silvo-pastorali.

Nelle zone di riserva generale orientata di tipo B2 rientrano invece le parti di territorio che, al pari delle zone di riserva integrale, sono portatrici di valori naturalistici tra i più elevati, sul piano biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico.

In esse tuttavia si esercitano, da sempre e con modalità assolutamente compatibili col perdurare dei valori suindicati, le tradizionali pratiche dell'escursionismo alpino e dell'alpinismo, com'è documentato dall'esistenza di sentieri storici (Alte vie delle Dolomiti) e da una ricca documentazione bibliografica ed iconografica. Per tali motivi queste zone B2, assimilabili per significato alle riserve integrali, vengono ad esse equiparate ai fini del regime di tutela, essendovi comunque ammesse le attività escursionistiche ed alpinistiche secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco.

C. AREE DI PROTEZIONE

Le aree di protezione sono individuate tra quelle che attualmente sono interessate da attività silvo-pastorali che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici.

Nelle aree di protezione l'Ente Parco promuove la continuità delle tradizionali attività rurali, sia attraverso il recupero e il miglioramento delle strutture e delle infrastrutture ad esse storicamente destinate, sia attraverso lo sviluppo di un organico insieme di incentivi capaci di rendere economicamente e socialmente sostenibile l'attività primaria, anche in interazione con quella artigianale e con quella a servizio del turismo e dell'educazione ambientale, nonché stabilendo per esse le forme di integrazione più efficaci, purché risultino compatibili con gli obiettivi di tutela del Parco.

Allo scopo saranno individuati e applicati i sistemi economici, tecnici e tecnologici, più idonei al recupero funzionale dei prati e dei prato-pascoli, mirando anche a conservare ampi elementi del paesaggio vegetale che altrimenti sarebbero destinati ad essere cancellati dallo spontaneo recupero di sistemi a dimensione arborea.

Il Regolamento del Parco detterà anche le norme per l'organizzazione di un efficiente sistema selvicolturale, allo scopo di perfezionare le tecniche forestali per le diverse tipologie presenti nel Parco, mirando al ripristino di stabili equilibri tra le strutture biologiche e i fattori che ne determinano la produzione.

D. AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

Le aree di promozione economica e sociale sono collocate nelle zone più intensamente antropizzate del Parco. Vi saranno ammessi o potenziati i sistemi di fruizione turistica e culturale, mirando allo sviluppo di una economia basata sul rispetto del territorio e della sua natura, ovvero su criteri di sostenibilità, ovvero ancora di compatibilità delle attività economiche con le caratteristiche dei luoghi e con le finalità istituzionali del Parco.

ART. 8 AREE LIMITROFE

Il Piano per il Parco trasmette agli Enti territoriali l'invito a scelte di tutela ambientale e di valorizzazione naturalistica analoghe a quelle formulate in questo documento di norme, al fine di garantire quella gradualità di comportamenti di rispetto ambientale che è unica forte garanzia per il successo di questo Piano.

In particolare si raccomanda:

- il graduale passaggio verso l'esterno dei regimi di tutela stabiliti per il Parco, al fine di rendere comparabili le condizioni di valore e le potenzialità di economia in siti in cui il confine divide situazioni sostanzialmente equivalenti;

- di fare divieto di localizzare impianti e attività inquinanti e a rischio nelle aree prossime al Parco; tra queste il poligono di tiro, le discariche, i depositi e gli impianti produttivi ad elevato impatto ambientale, attività rumorose o che producano nocive emissioni di polveri o di gas;
- di organizzare la rete viaria e il sistema dei parcheggi coerentemente col disegno infrastrutturale delle "porte del parco", degli accessi e delle testate dei sentieri funzionali alla fruizione didattico-turistico-escursionistica del Parco, al fine di rendere equilibrati i flussi turistici in sintonia con la vulnerabilità stimata e accettata dal Piano;
- di organizzare le attività turistiche, ricreative, educative e culturali che fanno riferimento al significato dell'area protetta, in sinergia col Parco e con gli altri soggetti, pubblici e privati, presenti nella regione che sta intorno all'area protetta;
- di mirare alla integrazione delle politiche di sviluppo mosse o supportate da progetti speciali, al cui successo giova la presenza del Parco e il suo elevato valore naturalistico;
- di promuovere la conservazione delle possibilità di spostamento e di mobilità delle specie animali tra l'interno del Parco e le altre aree naturali o prossimo-naturali esterne ad esso, tramite la difesa del corredo vegetale lungo i torrenti che escono dal Parco, la conservazione delle aree umide, la tutela delle alberate e delle siepi nel paesaggio vegetale circostante l'area protetta;
- di curare il mantenimento degli *habitat* elettivi di alcune importanti e rare specie animali, la cui sopravvivenza non può essere garantita solo dai regimi di tutela attivati dal Parco.

TITOLO III DIRETTIVE GENERALI PER LE COMPONENTI DEL TERRITORIO

ART. 9 NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

Su tutta l'area del Parco con l'esclusione di quanto previsto dai successivi articoli delle Norme e dal Regolamento, non sono ammesse le seguenti attività:

- l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, se non autorizzati;
- l'uso di fuochi all'aperto;"
- l'apertura di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti;
- l'apertura e la coltivazione di cave;

- l'uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade statali e provinciali fatti salvi, previo nulla osta da parte dell'Ente Parco, l'utilizzo di mezzi necessari per assicurare l'esercizio e la manutenzione delle reti elettriche interne e i casi ammessi in virtù degli articoli successivi;
- il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di aeromobili, ad esclusione di quelli impiegati nelle opere di soccorso, di sorveglianza e di difesa antincendio e, previo nulla osta da parte dell'Ente Parco, negli interventi di manutenzione delle infrastrutture, salvo quanto disposto nel Regolamento ai sensi dell'art.11 della L.394/91, al fine di adeguare la norma a quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette;
- la realizzazione di discariche e ogni altra attività che produca dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;
- la derivazione e la captazione di acque superficiali o profonde.

ART. 10 DIRETTIVE PER LA COMPONENTE SILVO-PASTORALE

Il Parco persegue il mantenimento degli attuali sistemi forestali e di prateria, qualora provvisti di condizioni di equilibrio ecologico ritenute prossime a quelle naturali.

Il Parco promuove invece il recupero strutturale e funzionale di tutti i sistemi silvo-pastorali verso assetti più prossimi alla naturalità, qualora più non vi si praticino le tradizionali attività colturali.

Il Parco infine attiva meccanismi di incentivazione per favorire la più appropriata conduzione tecnica delle risorse silvo-pastorali nei sistemi in cui ancora si eserciti la tradizionale gestione dei boschi e dei pascoli.

Su tutte le praterie, escluse quelle ricadenti in zone A e B2, è dunque consentito il pascolo bovino ed equino, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento di Parco.

E' invece consentito, con esclusione delle zone A e B2, il pascolo ovino e caprino solo nelle aree in cui l'Ente concederà tale attività, su richiesta degli interessati, e con le modalità e coi tempi stabiliti dal Regolamento.

Nei boschi di produzione sottoposti a pianificazione forestale sono consentite le utilizzazioni previste dai vigenti Piani di assestamento, da eseguire secondo le modalità dettate dal Regolamento del Parco e sotto il diretto controllo del personale incaricato dall'Ente.

L'Ente provvederà alla redazione di uno speciale progetto per le componenti silvo-pastorali (Progetto selvicoltura e riassetto forestale), attraverso il quale saranno proposte ed attivate le misure più idonee a dare sostegno alle attività, nel settore primario, da cui dipendono molti dei valori naturalistici e degli assetti paesaggistici dell'area protetta.

Tale progetto, articolato in due parti separate, rispettivamente per la componente zootecnico-alpicolturale e per quella forestale, avrà la valenza di strumento attuativo del Piano per il Parco, di cui è tenuto a recepire gli indirizzi di fondo specificati nella relazione di Piano.

Si porranno tra gli elementi costitutivi del progetto per la componente forestale:

- la definizione degli ideali obiettivi colturali a medio e a lungo periodo per tutti i tipi forestali del Parco, così come individuati nella relazione allegata al presente documento di norme;
- l'individuazione delle possibili azioni idonee a raggiungere la massima diversità compositiva, compatibilmente con le condizioni ambientali, con i relativi assetti biocenotici d'equilibrio e con le esigenze economiche della proprietà;
- l'ottimizzazione delle funzioni di tutela idrogeologica dei sistemi forestali;
- la massimizzazione della "vocazione" paesaggistica del bosco, limitatamente alle fasce di fruizione turistica intorno alla rete dei sentieri nelle zone di sviluppo economico e sociale e in quelle di protezione;
- la manutenzione, il ripristino e il recupero funzionale del sistema di infrastrutture a servizio delle storiche attività silvo-pastorali, nonché il recupero, a fini culturali e didattici, delle residue tracce dei sistemi di esbosco (teleferiche, risine, impianti per la fluitazione) o di trasformazione del legname (aie carbonili, carbonaie);
- l'ottimale disegno del sistema di prevenzione e di controllo degli incendi, tenendo conto della viabilità di servizio, dei siti di avvistamento e delle localizzazioni migliori per i punti di approvvigionamento idrico;
- l'indicazione delle possibili vie per l'organizzazione di un piano unitario di gestione per i boschi non pubblici all'interno del Parco.

Per motivi di studio o per il controllo e la tutela di processi di spontanea e naturale evoluzione dei sistemi ecologici e naturali, il progetto per la componente forestale potrà inoltre individuare aree di limitata estensione costituite da ecosistemi o parti di ecosistema da lasciare alla naturale evoluzione. In particolare, potranno essere individuati quei territori idonei a rappresentare la naturale diversità di assetti forestali entro il perimetro del Parco.

Tali aree sono sottoposte al medesimo regime di tutela stabilito per le zone di riserva integrale. L'attuazione avviene tramite delibera del Consiglio Direttivo, supportata da apposita relazione tecnico-scientifica, che indicherà, oltre alla misura dell'eventuale indennizzo da attribuire ai sensi dell'art. 15 della L. 394/91, anche la durata di tale regime.

Il Consiglio Direttivo potrà prorogare tale regime di temporanea tutela integrale con deliberazione, egualmente motivata da specifica relazione tecnico scientifica.

Le aree attuate ai sensi del presente comma verranno individuate sul terreno attraverso apposite tabelle.

Per la componente zootecnico-alpicolturale il Progetto speciale dovrà tra l'altro definire:

- l'organizzazione ideale di un sistema di alpeggio basato su di una malga modello (Progetto malga modello), in cui si rendano minimi, o ininfluenti sugli assetti naturalistici del Parco, gli effetti della monticazione e quelli della trasformazione del latte;
- le più efficaci tecniche di gestione dei prati e dei pascoli, al fine di ottimizzarne le rese produttive, in termini qualitativi e quantitativi, e al fine di perseguire gli obiettivi naturalistici e paesaggistici e di tutela dell'area protetta;
- l'ideale rapporto tra animali domestici e selvatici, in termini di competizione e di sinergia nell'utilizzazione dello spazio e delle risorse alimentari del Parco, ovvero le tecniche di pascolamento di bovini, ovini ed equini che meglio si integrano con la presenza delle specie selvatiche e che creano minore impatto ambientale;
- il controllo dei processi di evoluzione biocenotica, in relazione sia all'abbandono colturale, sia al ripristino di alcune forme di gestione attiva del territorio;
- le opportunità offerte alla fruizione turistica degli spazi e delle strutture d'alpeggio, al fine di rendere compatibili i flussi turistici con le potenzialità di mitigazione degli impatti (rifiuti, rumore, ecc.).

ART. 11 DIRETTIVE PER LA COMPONENTE FAUNISTICA

Obiettivo del Parco è il ripristino e il mantenimento di zoocenosi per quanto possibile naturali, ricche e in equilibrio con le componenti vegetali dell'area protetta.

In tale ottica il Parco mira al recupero degli habitat idonei alle componenti faunistiche con la diversità di ambienti e di condizioni di vita quali sono consentite dall'eterogeneità formale del territorio.

Per tale motivo è attivato un Servizio faunistico del Parco incaricato di raccogliere in modo regolare e sistematico dati sulla consistenza e sulla distribuzione delle popolazioni animali, e un Servizio veterinario che valuterà, con le modalità e le cadenze stabilite dal Parco, lo stato sanitario delle popolazioni animali e del bestiame ammesso al pascolo all'interno del Parco. Sulla base di tali informazioni il Consiglio Direttivo potrà deliberare opportuni interventi.

E' fatto divieto d'introdurre specie estranee alle zoocenosi locali.

Fino all'adozione del piano faunistico di cui ai commi seguenti, la pesca viene annualmente regolamentata dal Consiglio Direttivo dell'Ente sulla base di studi specialistici che determinino per tutti i corsi d'acqua e per bacini compresi nel Parco lo stato delle ittocenosi e le quote eventualmente asportabili.

Il Parco promuove ogni iniziativa atta a garantire il permanere di condizioni idrauliche e idrologiche compatibili col permanere della massima complessità biologica nei sistemi d'acqua compresi nell'area protetta.

L'Ente provvederà alla redazione di uno specifico Progetto fauna. Fatti salvi i limiti imposti dal presente articolo e considerate prioritarie le esigenze di conservazione della natura, il progetto è chiamato a proporre e ad attivare le misure più idonee alla tutela e alla valorizzazione degli assetti zoocenotici e degli habitat faunistici. Sulla base delle indicazioni del Progetto fauna saranno progressivamente regolati e dimensionati gli usi turistici e quelli zootecnici, pur ammessi e incentivati entro i confini del Parco.

Tale progetto avrà la valenza di strumento attuativo del Piano per il Parco, di cui è tenuto a recepire gli indirizzi di fondo, così come segnalati nella relazione di Piano.

Per soli motivi di studio e di ricerca, debitamente autorizzati dal Parco, si potrà procedere a prelievo o a cattura di animali selvatici nel rispetto dei modi e dei tempi concordati con l'Ente.

ART. 12 DIRETTIVE PER LA VIABILITÀ E PER LE INFRASTRUTTURE

Le strade silvo-pastorali e i sentieri interni al Parco, suddivisi per tipologie d'uso, sono individuati nella cartografia di Piano.

In apposite schede, che formano parte integrante delle presenti norme, il Piano riporta l'elenco delle strade e dei sentieri, per le prime definisce gli usi ammessi e dà indicazione degli interventi che vi potranno o dovranno essere attuati.

Nei limiti di quanto disposto dalle presenti Norme di attuazione, lungo le viabilità del Parco ad esclusione della rete sentieristica sono sempre ammessi i servizi a rete, fra cui le telecomunicazioni finalizzate sia al funzionamento delle attrezzature di dotazione del Parco sia al collegamento del patrimonio edilizio in esso esistente o ammissibile, alle attività turistiche, ricreative, economiche, di controllo e di vigilanza, anche gestiti da Enti diversi dall'Ente Parco, nonché finalizzate a speciali esigenze del servizio delle telecomunicazioni per cui non esista valida alternativa.

La posa delle reti e dei relativi terminali verrà attuata con modalità da concordarsi, fondandosi sul rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, di concerto anche con l'Ente Parco e nel rispetto dell'ambiente e della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata ed i beni pubblici.

Attraverso specifici progetti l'Ente cura la realizzazione degli interventi e provvede alla dotazione di attrezzature lungo la rete di percorsi di interesse didattico e turistico, o

comunque connessi con le attrezzature turistiche, per rendere la viabilità recettiva verso i visitatori del Parco e fruibile anche a fini culturali e per la promozione dell'educazione naturalistica e ambientale.

Particolare attenzione sarà posta alla organizzazione di percorsi didattici fruibili anche da visitatori disabili.

Il nulla osta per gli interventi che prevedono progettazione con ricorso a calcoli statici è rilasciato mediante deliberazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Il Parco provvederà alla definizione delle linee di interazione e di coordinamento tra Parco e servizi pubblici di trasporto, al fine di ottimizzarne l'offerta in ragione dell'organizzazione di attività ricreative e culturali basate sulla viabilità interna dell'area protetta e delle zone adiacenti.

ART. 13 DIRETTIVE PER L'EDILIZIA

Il Parco persegue la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale presente entro i suoi confini, con particolare riguardo alle strutture di maggiore pregio storico, architettonico e testimoniale.

Per questo il Piano detta norme per l'attivazione di un progetto di censimento e di catalogazione dei manufatti, nelle diverse tipologie su indicate, e definisce i criteri per la sua esecuzione, al fine di rendere omogenei e più incisivi gli interventi previsti all'art. 31, primo comma, lettere a), b) e c), della legge 457/78.

Entro un anno dall'approvazione del presente Piano, l'Ente Parco provvederà alla redazione del Progetto su indicato, che dovrà provvedere alla classificazione puntuale dei manufatti, secondo gradi diversi di protezione, alla definizione degli interventi più opportuni per la loro conservazione e valorizzazione e alla definizione di nuove eventuali categorie di intervento.

Sono consentiti per le diverse zone gli interventi previsti all'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel rispetto delle indicazioni di cui agli allegati A1, A2, A3 e B, che costituiscono parte integrante delle presenti norme. In particolare, per le zone di promozione economica e sociale, si applica la specifica disciplina prevista dal presente Piano.

Il Parco promuove la manutenzione e il recupero dei manufatti insediativi, produttivi, di controllo territoriale presenti nell'area protetta e aventi rilevanza paesaggistica e storico-culturale. Come tali vengono considerati anche capitelli, cappelle, affreschi, immagini votive, fontane, abbeveratoi, lavatoi, portali, muretti di contenimento o di cinta in pietra, cippi confinari, lapidi storiche, stoll, selciati, manufatti e strade militari, calchere, ponti.

In attuazione delle normative comunitarie, il Parco sostiene, in particolare, il miglioramento funzionale, l'adeguamento igienico, il restauro e il risanamento degli edifici connessi all'uso agricolo, forestale e pastorale, nel rispetto delle tipologie tradizionali, per favorire una efficiente e dignitosa condizione dell'alpeggio e per conciliare le esigenze di vita civile degli operatori agricoli con le finalità istituzionali dell'area protetta.

Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quelli di restauro e di risanamento conservativo si dovranno prevedere materiali e magisteri tradizionali, secondo quanto indicato nell'Allegato A1. Tutte le costruzioni pubbliche e private da realizzarsi nelle zone dichiarate sismiche, sono disciplinate dalla normativa emanata con L. 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti di cui all'art. 3 della suddetta legge vanno depositati presso l'ufficio competente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 6/1996. Nel territorio del Parco dovrà altresì trovare applicazione la normativa statale sulle verifiche geologiche e geotecniche preventive di cui al D.M. 11 marzo 1998.

L'Ente Parco può sostenere, secondo quanto riportato in allegato, interventi e destinazioni specifiche anche per alcuni edifici esterni al Parco, al solo fine di rendere ottimali i benefici derivanti dalla fruizione delle risorse interne all'area protetta.

I ruderi vengono definiti come manufatti diroccati dei quali non è più leggibile la struttura, censiti nell'attuale N.C.T. o comunque presenti nelle relative cartografie; per essi è consentita la conservazione e la ricostruzione totale o parziale a seconda delle dimensioni planimetriche originarie e con l'altezza preesistente, solo nelle zone di promozione economica e sociale e secondo le previsioni progettuali degli allegati A2 e A3, nel caso di favorevole delibera del Consiglio Direttivo e purché essi vengano destinati a strutture di servizio al Parco o allo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area protetta.

E' intervento ammesso quello di demolizione, se riguardante edifici o costruzioni recenti in palese contrasto con l'ambiente o con il tessuto edilizio circostante; le aree risultanti dalle demolizioni debbono restare inedificate.

In attesa della redazione del progetto speciale per tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio, a eventuale integrazione di quanto prescritto da norme e regolamenti comunali, per la presentazione delle domande di concessione o autorizzazione riguardanti unità edilizie ricadenti all'interno del territorio del Parco, ogni intervento deve essere preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologico strutturali, tesa a definire i caratteri originari relativi all'organismo architettonico e la presenza di elementi architettonici di pregio documentata da planimetrie, rilievi, immagini e fotografie d'epoca e quant'altro possa contribuire alla determinazione degli interventi proposti, sufficientemente estesa in relazione all'entità dell'intervento. Nell'analisi devono essere evidenziati anche il rapporto edificio-contesto ed i rapporti formali e dimensionali dell'edificio con l'insieme. Questi devono tradursi

in una documentazione critico-descrittiva, grafica e fotografica, nonché planivolumetrica con indicazioni dei sistemi e degli elementi vegetali circostanti e dei rapporti con le aree limitrofe. Gli interventi di manutenzione che hanno incidenza sulla struttura, sulla configurazione distributiva, o che riguardino interventi sull'esterno degli edifici, ai fini della presentazione del progetto vanno intesi come interventi di manutenzione straordinaria.

Il Parco, mirando alla riqualificazione del proprio territorio anche attraverso la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio, contribuisce ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di queste norme con un contributo, nella misura di volta in volta deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 TIPOLOGIE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Il Piano individua nelle schede allegate le principali tipologie edilizie del territorio. Esse costituiscono il riferimento per l'analisi tipologico strutturale di ogni manufatto al momento dell'intervento di recupero. Le tipologie edilizie che il Piano individua sono: la casa a ballatoio di tipo bellunese, la casa a ballatoio di tipo feltrino, la casa della valle del Mis, la casera e gli annessi.

Rappresentano comunque elementi costruttivi ed architettonici caratterizzanti il patrimonio edilizio, meritevoli di tutela e da considerarsi costanti tipologiche anche quando inserite in contesti di pregio diverso: le murature tipiche, le aperture, le pavimentazioni, i solai, le coperture, i ballatoi, gli elementi delle pertinenze; la caratterizzazione di riferimento e gli interventi consentiti sulle costanti tipologiche sono specificati nell'Allegato A1.

TITOLO IV PRESCRIZIONI E DISCIPLINE

ART. 15 SANZIONI

Il Regolamento del Parco stabilirà le sanzioni dovute per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 16, 17, 18 e 19.

ART. 16 PRESCRIZIONI PER LA TUTELA E IL RECUPERO AMBIENTALE

Ambiente fisico

Ogni intervento atto a modificare l'assetto fisico e biologico del Parco dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte dell'Ente, che si riserva la prescrizione di ogni cautela e

apprestamento che sia ritenuto necessario a salvaguardare i valori naturalistici e paesaggistici del territorio secondo la vulnerabilità dei siti.

Come indicato nella relazione di Piano, il Parco promuove e sostiene, anche economicamente, interventi di risanamento e di recupero ambientale in tutti i siti interni all'area protetta in cui, nel passato, si siano prodotte alterazioni all'ambiente attraverso discarica di rifiuti, di inerti e di altro materiale che produca impatto ambientale.

All'interno del Parco è vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e non è consentita l'apertura di discariche.

E' vietata l'apertura e la coltivazione di cave, fatti salvi interventi di recupero e di asporto di materiale derivante da fenomeni di trasporto in massa di detrito, finalizzati alla difesa idraulica e comunque subordinati ad autorizzazione da parte dell'Ente.

E' inoltre consentito, in località Brendol, il prelievo del materiale lapideo strettamente necessario al completamento della copertura dell'omonima pendana.

E' vietato ogni intervento che pregiudichi la stabilità fisica dei versanti.

Fatti salvi motivi di studio e di ricerca debitamente autorizzati dall'Ente, è altresì vietato l'asporto di reperti di valore archeologico, paleontologico e mineralogico.

Acque

Reflui

Gli scarichi nelle acque superficiali e sul suolo sono regolamentati dalle leggi nazionali e regionali in materia, tra cui la legge 10 maggio 1976, n° 319, la legge 5 gennaio 1994, n° 36 e, per quanto compatibile, il Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Sono consentiti gli scarichi delle acque reflue secondo quanto previsto dalla Delibera del Comitato interministeriale in data 4 novembre 1977, previa autorizzazione degli organi competenti, per tutti gli esercizi pubblici, malghe e rifugi presenti all'interno del Parco, nonché per le abitazioni private.

Il Parco tuttavia promuove e sostiene, anche economicamente, l'adeguamento agli standard igienici delle strutture zootecniche e edilizie interne all'area protetta.

Captazioni

Entro sei mesi dall'approvazione del Piano le prescrizioni delle concessioni per la captazione delle acque superficiali e profonde all'interno del Parco dovranno adeguarsi al dettato delle presenti Norme.

Con l'esclusione delle concessioni esistenti, nei limiti e con le modalità di cui al comma 2 e 3 dell'art. 25 della L. n° 36/94 e loro successive modificazioni, e comunque non oltre la loro scadenza, è vietato qualsiasi intervento che modifichi il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee.

E' comunque vietata, all'interno del Parco, ogni ulteriore derivazione delle acque superficiali e sotterranee per scopi idroelettrici e irrigui.

Secondo tale principio gli abbassamenti del livello delle acque, rispetto al livello massimo di esercizio degli invasi idroelettrici del Mis e della Stua dovranno essere ridotti al minimo, coerentemente con i risultati della sperimentazione di cui al successivo articolo 23. Qualora le ricerche e sperimentazioni di cui al successivo articolo 23 non si concludano nei termini di 36 mesi, la Regione e l'Ente Parco si impegnano a raggiungere intese inter-istituzionali per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al presente comma.

Fatte altresì salve le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n° 36, e sue successive modificazioni, sono invece ammessi, previa delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente, formulata sulla base di una perizia tecnico-scientifica che attesti le caratteristiche paesaggistiche, floristiche, vegetazionali e faunistiche delle zone di presa e delle aree umide ad esse collegate, che dichiarino gli effetti ambientali dell'intervento e l'impossibilità di soddisfare in altra maniera alla richiesta d'acqua:

- nuove captazioni per uso potabile, nel rispetto del T.U. 1775/1933 e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n° 236 e successive modifiche, purché non riducano le portate dei corsi d'acqua oltre la misura dei deflussi minimi e modulati di cui ai comma successivi;
- interventi di manutenzione degli impianti idroelettrici esistenti, nel rispetto delle disposizioni e delle limitazioni dei prelievi prescritte dalle presenti norme.

Sono, inoltre, ammesse, con le stesse modalità del precedente comma, modeste derivazioni idriche, da riservare esclusivamente agli apprestamenti che l'Ente Parco intenda favorire, promuovere, realizzare o destinare alle proprie finalità istituzionali.

Le captazioni, gli emungimenti e le derivazioni d'acqua dovranno essere rispettosi del mantenimento del minimo deflusso vitale, stabilito in via definitiva d'intesa fra l'Ente Parco e l'Autorità di Bacino "Alto Adriatico", nel rispetto dei principi fondamentali di salvaguardia dei processi naturali così come richiamati nel successivo art. 23 di queste norme d'attuazione.

Fermi restando i prescritti rilasci minimi di rispetto tutte le opere di presa, comprese quelle per gli sversamenti in canali di gronda e nei bacini di accumulo, debbono essere munite di apprestamenti statici ispezionabili che permettano la valutazione della quantità d'acqua da preservare in alveo.

Qualora le ricerche e le sperimentazioni di cui al successivo articolo 23 non si concludano nei termini di 36 mesi, saranno applicati i seguenti limiti:

- la misura del minimo deflusso vitale da preservare negli alvei naturali sottesi è quantificata in otto decimi della portata media mensile minima stabilita dal Parco sentita l'Autorità del Bacino e la Regione Veneto;
- deve essere garantita la permanenza in alveo di portate modulate pari a metà della portata naturale istantanea di competenza;
- la portata massima derivabile non potrà in nessun caso superare la portata media annua.

Anche le opere di derivazione e di captazione esistenti dovranno adeguarsi alla norma sancita nel comma precedente, fatte salve le opere esistenti finalizzate al consumo idropotabile, che dovranno assicurare alle popolazioni già adesso servite una risorsa sufficiente, senza ledere la qualità dell'acqua per il consumo idropotabile.

In sintonia con le leggi statali e regionali in materia, tutti gli sbarramenti dovranno essere dotati di scale di rimonta per i pesci, con oneri a carico dei concessionari o dei costruttori.

Queste norme volte a salvaguardare gli ecosistemi acquatici del Parco si intendono estese anche ai corsi d'acqua provenienti dall'esterno dell'area protetta.

Opere di correzione e di regolazione

Sono vietate nuove opere di correzione e di regolazione dei corsi d'acqua a meno che la loro realizzazione sia necessaria per motivi di sicurezza. Per queste realizzazioni, ove sia tecnicamente possibile, si dovrà far ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Flora e fauna minore

Fatti salvi motivi di studio debitamente autorizzati dall'Ente è fatto divieto d'asportare e di danneggiare in alcun modo la flora nel Parco.

Non vanno considerati, danno od asporto, gli effetti delle usuali attività agro-silvo-pastorali ammesse dal Piano nonché gli effetti degli interventi necessari a garantire l'esercizio in sicurezza delle infrastrutture a rete presenti nel Parco.

La raccolta di funghi, di erbe medicinali, di frutti del bosco è concessa, al di fuori delle riserve integrali e di quelle generali orientate, nei luoghi, con le modalità e nei tempi prescritti dal Regolamento del Parco e nelle quantità periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo, previa perizia tecnico-scientifica sullo stato dei sistemi ecologici e sugli andamenti delle produzioni.

In tutto il territorio del Parco sono proibite la cattura e la raccolta di rettili, anfibi, crostacei, insetti e chiocciole, salvo autorizzazione dell'Ente per motivi di studio.

ART. 17 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SILVO-PASTORALI

La gestione degli alpeggi di proprietà pubblica è affidata, previo parere dell'Ente, a imprese o a persone fisiche di provata competenza.

La monticazione con greggi ovine è consentita solo se in presenza del pastore, secondo quanto riportato nel Regolamento del Parco.

Su concessione del Parco è possibile l'uso di recinti elettrici e l'impiego di cani per la custodia delle greggi, anche nelle zone di protezione e di riserva generale orientata.

E' invece vietato il transito delle greggi attraverso il Parco, se non per il trasferimento verso pascoli interni all'area protetta o lungo itinerari autorizzati dall'Ente. Per evitare la diffusione di zoonosie il Servizio veterinario del Parco valuterà e certificherà lo stato sanitario di tutto il bestiame domestico prima della sua ammissione al pascolo o al transito all'interno del Parco. Tranne che nelle zone A e B2, è consentito lo sfalcio dei prati e delle aree di prateria non pascolate compresi nel Parco. L'intervento potrà avvenire a cura di personale del Parco o di terzi autorizzati, nel rispetto delle modalità fissate dal Regolamento, qualora lo sfalcio sia ritenuto dall'Ente necessario al mantenimento degli assetti naturalistici e/o paesaggistici del Parco.

Allo stesso modo, nelle zone C e D, su motivata richiesta e su conforme delibera del Consiglio Direttivo, sono consentiti il miglioramento delle superfici a pascolo attraverso la pratica dello spietramento manuale e del decespugliamento e la trasemina dei prati e dei pascoli, esclusivamente con l'impiego di foraggiere locali.

E' egualmente consentito lo spargimento di concime sulle superfici a pascolo e a prato, nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento.

E' consentito il ripristino e la ricostruzione dei manufatti funzionali all'attività zootecnica, come recinzioni, passerelle, abbeveratoi, ecc, nel rispetto delle forme e dei materiali tradizionali, secondo le indicazioni riportate in allegato alle presenti norme.

Gli interventi selvicolturali di cui all'art. 10, qualora interessino superfici superiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui e utilizzazioni superiori ai 100 mc di legname nei boschi d'alto fusto, possono essere eseguiti solo da ditte specializzate e di provata competenza o direttamente dal personale dipendente dall'Ente.

Negli stessi boschi di cui al comma precedente è consentito il recupero di alberi schiantati, anche al di fuori delle scadenze degli ordinari interventi.

Qualora si verificano infestazioni parassitarie o fitopatie che possano mettere in pericolo l'equilibrio dei sistemi forestali, può essere autorizzata dall'Ente l'esecuzione di tagli straordinari, comunque da compiere coi criteri stabiliti dal Regolamento.

In attesa dell'adozione del progetto speciale Selvicoltura e riassetto forestale, nei boschi privati potranno continuare le consuetudinarie forme di utilizzazione, ferme restando il dettato delle "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale".

ART. 18 PRESCRIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE

Per la tutela dei delicati equilibri ambientali, e in particolare di quelli idrogeologici, nonché per la conservazione della flora, della fauna e dei sistemi da esse edificati, sul territorio del Parco non sono ammessi:

- l'installazione di tralicci, linee elettriche aeree ad alta tensione e relative cabine di trasformazione;
- la posa in opera di ruovi impianti e di antenne per radio-telecomunicazione, fatti salvi quelli funzionali alla vigilanza, al soccorso e quelli necessari alle popolazioni locali, qualora non siano possibili diverse alternative;
- movimenti di terreno e scavi capaci di alterare la forma del territorio e la qualità dell'ambiente, fatti salvi gli interventi ad opera dell'Ente o da esso prescritti o autorizzati e necessari all'espletamento delle sue funzioni di sorveglianza, presidio e controllo.

Con l'eccezione dei casi contemplati dal Decreto Ministeriale 11/03/1988 e sue successive modificazioni, e dalla Circolare LL.PP. 24/09/1988 n. 30483, sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente Parco:

- gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti;
- gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d'opera;
- nei limiti specificati dal Regolamento, le potature di quelle piante d'alto fusto ed il taglio alla base delle piante cedue che trovandosi in prossimità delle linee elettriche e telefoniche esistenti pregiudichino il normale servizio elettrico e l'incolumità delle persone;
- la sostituzione dei conduttori nudi di linee esistenti con cavo aereo ecologico;
- interventi di stabilizzazione dei corsi d'acqua e dei versanti soggetti a fenomeni di dissesto, ad esclusione di quelli ricadenti in zone A e B2, e comunque sono sempre ammessi ove sia dimostrata la necessità dell'opera a difesa di insediamenti, manufatti od attività economicamente e socialmente importanti. Per tali interventi si farà, ove possibile,

riferimento alle tecniche dell'ingegneria naturalistica. Le opere trasversali interposte ai corsi d'acqua dovranno essere dotate di scale di rimonta;

- opere di ripristino dei siti di cava dismessa, così come indicato al precedente Art. 16;
- lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione, coi relativi movimenti di terra, di strade, di impianti, reti elettriche e telefoniche e di sentieri;
- sbancamenti necessari al miglioramento di strade di servizio all'attività silvo-pastorale, compresa la costruzione e il rifacimento di ponti;
- movimenti di terra e scavi connessi alla realizzazione, al recupero, al restauro e al miglioramento degli edifici;
- interventi associati all'arredo delle aree attrezzate per la sosta e per il ristoro;
- scavi per l'interramento di opere di derivazione di acquedotti, di linee elettriche o di scarichi sul suolo, e quanto altro sia previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in tema di manutenzione e di tutela delle sorgenti e delle opere di presa.

Previo parere favorevole dell'Ente è consentita la collocazione di simboli di culto e di strutture commemorative, come croci, lapidi, ecc..

E' ammesso il pronto ripristino degli impianti esistenti in caso di danneggiamento e comprovata urgenza, previa comunicazione all'Ente Parco.

ART. 19 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

Sono ammesse le attività sportive tradizionali, quali l'escursionismo, l'alpinismo e lo sci-alpinismo, nei periodi e nei modi in cui non arrecano disturbo o danno alla vegetazione, alla fauna e al paesaggio, secondo quanto stabilito dal Regolamento al riguardo.

E' fatto comunque divieto di aprire nuove vie ferrate, salvo la realizzazione e la manutenzione di brevi tratti attrezzati, esclusivamente lungo la sentieristica C.A.I., nonché di praticare il torrentismo.

Sono altresì consentiti, nel rispetto delle modalità e dei tempi fissati dal Regolamento del Parco:

- la pratica dello sci da fondo;
- l'impiego della *mountain-bike*, oltre che sulla viabilità statale, provinciale e comunale, esclusivamente lungo le strade silvo pastorali, per quanto concerne le zone C e D, ed esclusivamente lungo i percorsi indicati nella cartografia di Piano, nelle zone B1;
- l'escursionismo a cavallo nelle zone C e D e, per quanto concerne le zone B1, esclusivamente lungo gli itinerari indicati nella cartografia di Piano;

- l'attività speleologica, previa autorizzazione di volta in volta concessa dall'Ente, con le modalità e coi vincoli fissati dal Regolamento;
- l'uso di natanti sprovvisti di motore, o con motore elettrico;
- l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni sportive, gare ed altre attività ludico-ricreative collettive, previa autorizzazione dell'Ente, concessa nel caso siano ritenute compatibili con la tutela della vegetazione e della fauna del Parco. Tali attività possono essere ammesse solo nelle zone C e D.

Sono altresì consentite, con le modalità fissate dal Regolamento del Parco, le tradizionali feste e sagre popolari, il cui svolgimento avverrà entro aree appositamente attrezzate.

Non sono invece consentiti, fatti salvi i casi di accertata necessità e/o secondo i criteri espressi nel Regolamento del Parco, il campeggio libero e il bivacco.

TITOLO V SISTEMI DI ATTREZZATURE

ART. 20 STRUTTURE E ATTREZZATURE DI SERVIZIO DEL PARCO

Il Piano per il Parco localizza e individua in cartografia i servizi, le strutture edilizie e le attrezzature necessarie al funzionamento del Parco e mirate a rendere ottimale la sua fruizione culturale, educativa, scientifica e ricreativa.

Il Piano segnala altresì, fuori dei confini del Parco, alcune strutture edilizie e alcune aree per le quali suggerisce destinazioni opportune per esaltare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano.

Sono strutture e attrezzature di servizio del Parco:

- centri visitatori;
- punti informazione;
- aree attrezzate;
- spazi espositivi;
- punti di appoggio logistico;
- sentieri natura multitematici;
- itinerari tematici.

Fanno altresì parte delle strutture di servizio del Parco:

- foresterie;

- edifici e manufatti destinati alla sorveglianza dell'area protetta (rifugi forestali);
- manufatti destinati all'avvistamento e alla difesa attiva contro il fuoco;
- manufatti destinati al soccorso e agli interventi di emergenza.

Nell'Allegato B si elencano le strutture di servizio del Parco, definendone la destinazione d'uso.

TITOLO VI PROGETTI SPECIALI E AZIONI DEL PARCO

ART. 21 PROGETTI SPECIALI

Come indicato all'articolo 2 e specificato agli articoli 10, 11, 12 e 13, il Piano per il Parco si attua anche attraverso lo sviluppo di progetti speciali. Tali progetti sono mirati a raggiungere specifici obiettivi, per i quali sarà necessario attivare un articolato sistema di indagini, in sinergia con gli obiettivi del Sistema Informativo Territoriale del Parco.

Nella relazione di Piano e nelle schede della ricerca applicata da esso prevista sono indicati come progetti speciali:

- Selvicoltura e riassetto forestale.
- Fauna, habitat faunistici e controllo zoosanitario.
- La difesa del territorio e la mitigazione dei rischi (difesa idrogeologica e rischio idraulico; difesa dagli incendi boschivi).
- Sistema zootecnia-produzioni foraggiere.
- La malga modello.
- Promozione delle produzioni (miele, piante officinali, artigianato, marchio del Parco).
- Tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio.
- Sistema informativo territoriale.

Il Consiglio Direttivo del Parco provvederà allo sviluppo dei progetti speciali destinando ad essi i necessari finanziamenti.

Nella predisposizione dei progetti speciali verrà assicurata particolare attenzione all'esigenza di mantenere la continuità territoriale ed ecologica del territorio del Parco evitando, nella realizzazione di opere e interventi, la formazione di barriere.

ART. 22 AZIONI DEL PARCO

Come segnalato nella relazione di Piano, il Parco promuove una serie articolata e coordinata di azioni, con le quali intende sviluppare occasioni di cultura naturalistica e di economia tra

loro sinergiche e sintoniche con gli obiettivi della legge 394/91. Rientrano nel novero delle azioni del Parco, al cui sviluppo saranno destinati specifici interventi deliberati dall'Ente:

- la ricerca e le collaborazioni scientifiche e culturali con altri Enti;
- l'informazione, l'educazione e la didattica;
- l'escursionismo e la ricreazione;
- le attività primarie e il recupero di assetti culturali di pregio (attività forestali e attività alpicolturali);
- attività di formazione.

Il Parco provvederà a stabilire, per ciascuna delle suindicate azioni e fermi restando gli obiettivi trasmessi dalla relazione di Piano, le priorità nello sviluppo degli interventi e la dimensione dei contributi che il Parco destinerà alla loro realizzazione.

TITOLO VII

ART. 23 NORMA TRANSITORIA

Fino all'approvazione dei progetti speciali, e comunque non oltre tre anni dall'approvazione del piano, il Consiglio Direttivo può deliberare interventi specifici che non siano normati dagli articoli precedenti e non contrastanti con le presenti norme.

L'Ente Parco persegue la tutela dei valori naturalistici, ambientali, paesaggistici, culturali e colturali presenti nel territorio delle Dolomiti Bellunesi. Per tale motivo esso osta ogni forma di intervento capace di produrre negative alterazioni degli assetti fisici e biologici nell'area protetta e promuove ogni azione volta al recupero di più validi stati di equilibrio ecologico, ovvero connotati da più elevato valore delle risorse naturali e ambientali.

Sulla base di questo principio, cui si ispira la Legge quadro sulle aree protette (Legge n° 394/91), l'Ente Parco promuove la collaborazione con tutti gli altri Enti a diverso titolo attivi sul territorio delle Dolomiti Bellunesi al fine di porre rimedio a tutte le forme d'uso delle risorse naturali che siano in conflitto con la conservazione della natura e dei suoi valori, nonché con le presenti norme.

In particolar modo l'Ente Parco si riserva di promuovere, in collaborazione con l'Autorità di Bacino, per i fiumi dell'Alto Adriatico, una campagna di ricerche e di sperimentazioni, volta a determinare gli impatti prodotti sugli ecosistemi acquatici dalle captazioni e dalle derivazioni idriche attualmente esistenti sul territorio del Parco.

Tali ricerche e sperimentazioni saranno programmate, seguite e valutate, con l'apporto di soggetti e laboratori di riconosciuto valore scientifico.

ART. 24 RACCORDI ISTITUZIONALI

Le previsioni del presente piano ed i vincoli ove riferiti a territori e beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio dello Stato sono definiti dall'Ente Parco sentite le competenti Amministrazioni Statali.